





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO

VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Cod. Meccanografico BSIC858001- Cod. Fiscale 90015430177- Tel. 0364 531315- 0364 531153
Pec: bsic858001@pec.istruzione.it E-mail: bsic858001@istruzione.it Sito web: www.icdarfo1.edu.it

CIRCOLARE N. 25/2021 DOCENTI_ATA

Darfo B.T., 14/04/2021

Ai Docenti. Personale Ata (CS) dell'IC 1 Darfo: a mezzo sito dell'IC Al Personale Ata (AA): a mezzo SD

Agli atti Al sito

Oggetto: RIAMMISSIONE SICURA ALLA COLLETTIVITA' dopo esito negativo di tampone; dopo rientro dall'estero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 30 marzo 2021

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 02 aprile 2021

VISTO Il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-

Cov-2/COVID 19 negli ambienti di lavoro" del 06 aprile 2021

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 12 aprile 2021

RICHIAMATA la circolare n° 12 Alunni

SENTITO il Medico Competente

RENDE NOTO

quanto segue in merito alla gestione dei casi per la riammissione sicura alla collettività.

In particolare, le indicazioni riguardano i seguenti scenari:

1) Personale positivo sintomatico al test diagnostico per SARS-CoV-2

In caso di risultato positivo al test diagnostico, il caso viene notificato dal DdP (Dipartimento di prevenzione) alla scuola e/o dal dipendente e sulla base del "Raccordo scuola_Ats Montagna" avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni secondo quanto previsto dal documento recante 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'.

Ai sensi dell'art. 4 c. 2 del Decreto 19 ottobre 2020 "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento fiduciario (omissis) il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile".

In base al protocollo Ats_Montagna potrà rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 14 gg dalla comparsa dei sintomi accompagnata da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (14 gg, di cui almeno 3 senza sintomi+test).

ATTENZIONE: Il lavoratore ai fini del reintegro invierà, anche in modalità telematica a mezzo mail alla Segreteria dell'Istituto, al datore di lavoro per il tramite del Medico Competente la certificazione di avvenuta negativizzazione PRIMA dell'ingresso a scuola.

Nessuno sarà ammesso se sprovvisto della certificazione in parola.

2) Personale positivo asintomatico al test diagnostico per SARS-CoV-2

In caso il lavoratore fosse risultato positivo al test diagnostico, ma asintomatico per tutto il periodo **potrà rientrare in comunità** dopo un periodo di isolamento di almeno 10 gg dalla comparsa della positività accompagnata da un test molecolare con riscontro negativo (10 gg +test).

In base all'art. 4 c. 2 del Decreto 19 ottobre 2020 "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento fiduciario (omissis) il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile".

ATTENZIONE: Il lavoratore ai fini del reintegro invierà, anche in modalità telematica a mezzo mail alla Segreteria dell'Istituto, al datore di lavoro per il tramite del Medico Competente la certificazione di avvenuta negativizzazione PRIMA dell'ingresso a scuola.

Nessuno sarà ammesso se sprovvisto della certificazione in parola.

3) Personale negativizzato¹ convivente di un caso accertato o che abbia avuto contatti stretti nei 14 gg precedenti con un caso positivo

Qualora il personale positivo, la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo e fosse convivente di un caso positivo o abbia avuto contatti stretti con una persona positiva nei 14 gg precedenti, non sarà considerato contatto stretto con obbligo di quarantena, ma potrà essere riammesso con le modalità sopra richiamate.

ATTENZIONE: La conferma della possibilità di riammissione avverrà tuttavia previa informazione fornita dal personale interessato al Medico Competente che valuterà il caso (dovendosi teoricamente rispettare il Protocollo Nazionale già richiamato in premessa che vieta l'accesso a chi abbia contatti con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni).

4) Personale negativo² o asintomatico convivente di un caso accertato o che abbia avuto contatti stretti nei 14 gg precedenti con un caso positivo

Qualora il personale negativo o asintomatico fosse convivente di un caso positivo o abbia avuto contatti stretti con una persona positiva nei 14 gg precedenti, informa il proprio medico di base che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

In base all'art. 4 c. 2 del Decreto 19 ottobre 2020 "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o isolamento fiduciario (omissis) il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile".

Ai sensi dell'accordo tra OO.SS. e Ministero dell'Istruzione del 27 novembre 2020, per il personale Ata Collaboratore scolastico che non può svolgere la prestazione lavorativa mediante lavoro agile in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria "sarà favorita, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso a strumenti normativi disponibili (fruizione ferie pregresse, ferie dell'a.s., recupero ore, orario plurisettimanale, permessi).

In base al Protocollo Ats_Montagna potrà rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di 14 gg dall'ultimo contatto con il caso positivo, accompagnata da un test molecolare con riscontro negativo (14gg+test).

¹ Negativizzato: caso positivo diventato negativo

² Negativo: caso che non è mai stato positivo

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002320 - 14/04/2021 - 11 - E

ATTENZIONE: Il lavoratore ai fini del reintegro invierà, anche in modalità telematica a mezzo mail alla Segreteria dell'Istituto, al datore di lavoro il referto di negatività del tampone PRIMA dell'ingresso a scuola.

Nessuno sarà ammesso se sprovvisto della certificazione in parola.

5) Personale positivo oltre il ventunesimo giorno

Il lavoratore che continua a risultare positivo al test molecolare oltre il ventunesimo giorno e che non presenta sintomi da almeno una settimana può interrompere l'isolamento dopo 21 gg dalla comparsa dei sintomi.

Ai sensi del Protocollo 06 aprile 2021 in parola "i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario".

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

ATTENZIONE: Il lavoratore ai fini del reintegro invierà, anche in modalità telematica a mezzo mail alla Segreteria dell'Istituto, al datore di lavoro per il tramite del Medico Competente il referto di avvenuta negativizzazione PRIMA dell'ingresso a scuola.

Nessuno sarà ammesso se sprovvisto della certificazione in parola.

6) Personale negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

In caso di risultato negativo al test diagnostico, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il medico curante valuterà il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG.

7) Personale rientrato dall'estero

In caso di rientro dall'estero la famiglia dell'alunno seguirà il **tassativo rispetto della procedura** indicata sul sito <u>Ats-Montagna</u> che, in base al paese di rientro, impone la quarantena di 5/14 gg e l'effettuazione del/i tampone/i.

ATTENZIONE: La riammissione alla collettività è prevista solo a seguito di esibizione della certificazione di esito negativo del tampone dopo l'osservanza del periodo di quarantena che dovrà essere presentato PRIMA dell'ingresso a scuola alla Segreteria dell'Istituto.

Nessuno sarà ammesso se sprovvisto della certificazione in parola.

Particolare attenzione dovrà essere posta per le medesime situazioni che riguardano gli alunni di cui alla circolare n°48 Alunni.

Il Dirigente si riserva di aggiornare le presenti informazioni.